



L'ecclesiologia damianea. Per una possibile interpretazione di sintesi

di Lorenzo Paolini

Non è una provocazione estemporanea – non me ne vogliono i damianisti di lungo corso –, ma il bisogno di porre una questione storiografica. Per cui, prima di entrare nel merito dell'argomento che mi è stato affidato e che articolerò su considerazioni drasticamente compendiate e provvisorie in quanto di primo approccio, faccio una breve premessa a giustificazione del titolo. I risultati positivi della storiografia italiana degli ultimi trent'anni nello studio del pensiero e della figura di uno dei tre massimi teorici della Riforma della Chiesa del secolo XI, anche per le sollecitazioni locali suggerite dalle ricorrenze millenarie, hanno favorito il superamento di posizioni e metodologie cristallizzate, che rispondevano a sensibilità culturali del secondo dopoguerra. Tali posizioni, procedendo quasi esclusivamente per differenze e contrapposizioni alternative – ma assolute, quasi fossero teorie organiche –, relegavano l'apporto di Pier Damiani alla Riforma in una nicchia perdente di costante critica morale e religiosa dei comportamenti, incerta e tradizionalista: critica che, in quanto carismatica, si definiva come anti-istituzionale¹. La damianistica italiana più recente, dunque, attraverso un'attenta e complessiva analisi delle opere dell'Avellanita², partendo

¹ G. Fornasari, *S. Pier Damiani e la storiografia contemporanea: osservazioni in margine a recenti studi damianei*, in G. Fornasari, *Medioevo riformato del secolo XI. Pier Damiani e Gregorio VII*, Napoli 1996, pp. 97-126; N. D'Acunto, *I laici nella Chiesa e nella società secondo Pier Damiani. Ceti dominanti e riforma ecclesiastica nel secolo XI*, Roma 1999 (Nuovi studi storici, 50), pp. XIX-XX, 237-238. Si vedano poi, direttamente, R. Morghen, *I teorici della riforma della Chiesa*, in R. Morghen, *Medioevo cristiano*, Bari 1968⁵, pp. 100-103; G. Miccoli, *La storia religiosa*, in *Storia d'Italia*, 2, *Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII*, Torino 1974, pp. 494-495; G. Miccoli, *Chiesa gregoriana. Ricerche sulla riforma del secolo XI*, nuova ediz. a cura di A. Tilatti, Roma 1999, pp. 332-333.

² Si rinvia alla ricca bibliografia di U. Facchini, *Pier Damiani. Un Padre del secondo millennio. Bibliografia 1007-2007*, Roma 2007; cui si aggiunga *Fonte Avellana nel secolo di Pier Damiani*. Atti del XXIX Convegno del Centro studi avellaniti, Fonte Avellana 29-31 agosto 2007, a cura di N. D'Acunto, Fonte Avellana 2008; *Pier Damiani e il monastero di San Gregorio in Conca nella Romagna del secolo XI*. Atti del Convegno di studio in occasione del primo millenario della na-

dall'edizione Reindel³, talvolta migliorata nella precisazione cronologica, esplorando alcuni ambiti del suo pensiero, ha potuto precisare e fissare alcuni caratteri, condivisi da tutti gli studiosi⁴, quali la natura asistemica e occasionale delle sue opere, una sorta di fluttuazione – per toni, sottolineature, silenzi e contenuti – legata alle persone cui erano indirizzate e alle circostanze. Si è imposta l'idea di un'evoluzione⁵ – non in tutti però in modo chiaro – dovuta alla mutabilità dei contesti e delle urgenze incombenti della Riforma in movimento continuo. La migliore testimonianza ci è fornita dall'analisi di D'Acunto.

Tuttavia, nel moltiplicarsi delle analisi, si è manifestata una notevole confusione, spesso per enfattizzazione di aspetti marginali o transitori, senza che la critica reciproca (quando raramente c'è stata) sia stata argomentata in forme convincenti. Farò alcuni esempi, che ritengo significativi, senza pronunciarmi nel merito, notando che però colpiscono al primo impatto. Sorvolando sul giudizio categorico del Werner di un Pier Damiani “reazionario” e dell'Arquilliè che lo considera sostenitore di un pensiero teocratico, quello di Miccoli che gli attribuisce una «ecclesiologia statica» contrapposta alla «ecclesiologia dinamica» di Gregorio VII, quello attribuito al Morghen di un Pier Damiani «contestatore delle strutture ecclesiastiche» sclerotizzate per la preponderanza attribuita al fattore carismatico⁶, quello di Cantin che considera la sua elaborazione di «une union intime entre le pape et le roi de Germanie» un proclama vano, un ideale molto bello «mais sans rapport

scita di Pier Damiani (1007-2007), Morciano di Romagna 27-29 aprile 2007, a cura di N. D'Acunto, Spoleto 2008; *Pier Damiani: l'eremita, il teologo, il riformatore (1007-2007)*. Atti del XXIX Convegno del Centro studi e ricerche antica provincia ecclesiastica ravennate, Faenza-Ravenna 20-23 settembre 2007, a cura di M. Tagliaferri, Bologna 2009.

³ Pier Damiani, *Die Briefe*, hrsg. von K. Reindel, 4 voll., München 1983-1993 (MGH, *Die Briefe der deutschen Kaiserzeit*, 4) [d'ora in poi: *Die Briefe*].

⁴ Rinvio agli autori e ai saggi più significativi: Fornasari, *S. Pier Damiani e la storiografia contemporanea* cit., p. 97: «ormai non c'è nessuno che dubiti di trovarsi di fronte a un “pensatore” asistemico, che non costruisce un sistema dottrinale compiuto, ma che enuncia qua e là la sua “dottrina” con intuizioni»; Fornasari, *Prospettive del pensiero politico di S. Pier Damiani*, in *Medioevo riformato* cit., pp. 59-60, 77 («fondamentale asistematicità della teologia damiana»); D'Acunto, *I laici nella Chiesa* cit., pp. XXI-XXII, 238-239 («adotterò (...) una prospettiva “evolutiva”, partendo dal presupposto che anche per il “pensiero politico” damiano occorra rifuggire dalla creazione di comodi stereotipi atemporalmente e cercare di contestualizzare il più possibile scritti connotati da una forte occasionalità»), p. 389 («organica sistematicità che è del tutto assente dall'epistolario damiano»); O. Condorelli, *S. Pier Damiani e il diritto della Chiesa nella societas christiana*, in *Pier Damiani: l'eremita, il teologo* cit., pp. 362-363 («L'approccio damiano verso il diritto è di tipo eminentemente pratico (...) in modo, ovviamente, non sistematico, ma con un'evidenza tale da dimostrare una complessiva coerenza di metodi e dottrine»).

⁵ Userò le parole di U. Longo, *La proposta cristiana di Pier Damiani*, in *Pier Damiani e il monastero di San Gregorio in Conca* cit., p. 89: «Le idee di Pier Damiani rispetto alla Chiesa, alla perfezione cristiana e alla santità sono caratterizzate da una dinamicità che trova una lampante coerenza nella tensione che ispira il suo pensiero e la sua azione; senza dubbio si può dire che le sue concezioni conoscano un'evoluzione durante la sua parabola esistenziale. (...) Grazie alla abbondante produzione scrittoria è possibile ricostruire le fasi e le caratteristiche, le persistenze e le innovazioni del suo pensiero».

⁶ Messa in evidenza e discussa da Fornasari, *Prospettive del pensiero politico* cit., p. 77, e *S. Pier Damiani e la storiografia contemporanea* cit., p. 124.

avec la situation»⁷, cioè un sogno, non si compongono con l'interpretazione di D'Acunto e di Condorelli che gli riconoscono la capacità di «coniugare i principi della riforma con le esigenze contingenti»⁸ – ovvero con pragmatismo – e le caratteristiche dell'«uomo di azione»⁹ che potrebbero perfino indurci, erroneamente, a considerare il suo un “pensiero pratico”. Tanto meno si compongono con il giudizio netto di Fornasari e di Condorelli, i quali escludono un Pier Damiani sostenitore della ierocrazia (alla teocrazia neppure fanno cenno)¹⁰. Posizioni inconciliabili fra loro; e altre ancora, che mi lasciano perplesso per la loro perentorietà di formulazione: «ricchissimo di contraddizioni» – significherebbe, logicamente, che il Damiani le vive in contemporanea, e non se ne riconosce quindi l'evoluzione del pensiero –, «bastian contrario, sottile intellettuale dissenziente», sostenitore di una concezione “paterna” del primato romano, spirituale perciò e non giurisdizionale¹¹; la cui azione riformatrice accusa delle incoerenze, ne è per così dire “mozzata”¹²; o, infine, sostenitore di una riforma della Chiesa come «faccenda intraecclesiale»¹³.

Al di là di questo, fortunatamente, di Pier Damiani è stata recuperata una grande ricchezza di pensiero, espressa lungo un trentennio, nell'attività di consiglio ai papi, nell'azione riformatrice da cardinale d'Ostia (seconda autorità dopo il papa e prima nel collegio cardinalizio), nel preparare i sinodi lateranensi, nella discussione e nella redazione finale dei decreti, per le sue riconosciute competenze canonistiche, nelle svariate legazioni con compiti assai complicati di mediazione diplomatica. Non si potrà mai, pertanto, parlare con cognizione di un pensiero damiano «perdente su tutta la linea»¹⁴. Non si tratta di encomio, ma il suo apporto di elaborazione dottrinale e di azione fu più volte decisivo nelle prime due fasi della Riforma; la cui evoluzione successiva (quando Pier Damiani era morto) non può costituire un giudizio storico negativo: nessuno potrà mai dire come avrebbe reagito al concilio di Worms del 1076, tanto più che ben conosciamo la risposta “esplosiva” allo scisma di Cadalo¹⁵ e la durezza intrattabile al sinodo di Magonza del 1069.

⁷ A. Cantin, *Saint Pierre Damien (1007-1072). Autrefois – aujourd'hui*, Paris 2006, pp. 168-169.

⁸ D'Acunto, *I laici* cit., p. 329.

⁹ Condorelli, *S. Pier Damiani e il diritto* cit., p. 326.

¹⁰ Fornasari, *Prospettive del pensiero politico* cit., p. 85, il quale si riferisce al *Liber gratissimus*, in cui l'Avellanita sostiene con chiarezza che regno e sacerdozio sono stati autonomamente istituiti da Dio; Condorelli, *S. Pier Damiani e il diritto* cit., p. 335, che indica passi di altre lettere per sostenere che la sua è una «ecclesiologia carolingia» di collaborazione fra Papato e Impero, «piuttosto che gregoriana».

¹¹ Sono tutte espressioni di Fornasari, rispettivamente in: *Pier Damiani tra passato e futuro: tentativo di un bilancio storiografico*, in *Pier Damiani: l'eremita, il teologo, il riformatore* cit., p. 35; *La nuova edizione latino-italiana dell'Opera Omnia di Pier Damiani*, in «Studi medievali», 3ª serie, 42 (2001), p. 736; *Prospettive del pensiero politico* cit., p. 74.

¹² Cantin, *Saint Pierre Damien* cit., p. 162.

¹³ D. Vitali, *La Chiesa da riformare: l'ecclesiologia damiana*, in *Pier Damiani: l'eremita, il teologo, il riformatore* cit., p. 225, intendendo all'interno del clero e dei monaci.

¹⁴ Vitali, *La Chiesa da riformare* cit., p. 232.

¹⁵ Si veda, da ultimo, G.M. Cantarella, *Pier Damiani e lo scisma di Cadalo*, in *Pier Damiani: l'eremita, il teologo, il riformatore* cit., pp. 233-257.

Siamo indotti pertanto a ricercare, oltre alle ragioni contingenti e occasionali del suo pensiero-azione e talvolta dell'emergenza riformatrice, una sua «linea direttrice»¹⁶ di pensiero, rispecchiante una notevole duttilità più volte manifestata, in evoluzione e in sintonia con le fasi ben diverse fra loro della Riforma¹⁷, intrecciata con essa come linea d'intervento, non in parallelo né tanto meno in contrapposizione. Richiamerò l'attenzione solo su due questioni ecclesiologiche – fra le tante –, sulle quali Pier Damiani ha riflettuto a più riprese, fornendoci delle elaborazioni di grande originalità.

1. *La Chiesa: corpo mistico di Cristo, Chiesa apostolica, Chiesa storica.*

Non si può chiedere a Pier Damiani ciò che ancora non esiste, ovvero l'ecclesiologia come scienza, né si può pretendere che affronti il tema in modo “scolastico”, con l'equilibrato sviluppo della trattazione organica, che cerca risposte coerenti su: origine, natura, finalità, struttura, prerogative e funzioni degli ordini e delle istituzioni, relazioni interne e fra gerarchia e laicato. L'Avellanita scrive seguendo le categorie della teologia monastica, in un contesto di riforma: la sua è un'ecclesiologia di riforma e di transizione nello stesso tempo, che ricerca nei Padri e nella tradizione canonistica le *auctoritates* per cambiare lo stato attuale della Chiesa. Potranno sembrare banalità, ma nell'urgenza di combattere la simonia e il concubinato del clero ogni suo scritto diventa riflessione sulla Chiesa (cioè ecclesiologia): «tutto nel grande monaco ha rilevanza ecclesiologica»¹⁸. Pur nella frammentazione, pur nell'occasionalità – e perciò indotto ad accentuare qualche aspetto e a lasciarne in ombra altri –, Pier Damiani mira a modificare i meccanismi e le dinamiche istituzionali, non semplicemente a moralizzare le persone. Secondo Vitali, che ha trattato da ultimo il tema nel convegno faentino, esiste un «modello di Chiesa» damiano – storico, s'intende – che necessariamente deve armonizzarsi con quello profondo, mistico e visibile insieme, che realizza nel tempo e oltre (per tensione escatologica) la salvezza degli uomini, la «communis salus plebis»¹⁹. La storia della salvezza fornisce la ragione fondante della Chiesa di Cristo, e Cristo ne è il capo e la Chiesa il suo corpo mistico, la cui unità, unicità e semplicità promanano dal «mistero dell'unica fede e dell'unica rigenerazione»²⁰. Ripetutamente Pier Damiani rimarca che l'unione intima del corpo della Chiesa è un “mistero” e trova pieno compimento nella carità che lo Spirito Santo conferisce ad ognuno nel battesimo, così che «in pluribus

¹⁶ Come si esprime Fornasari, *Prospettive del pensiero politico* cit., p. 60, ma che ritiene «assai difficile trovare».

¹⁷ Per le caratteristiche di ogni fase, si veda L. Paolini, *Teocrazia e riforma*, in *Pier Damiani: l'eremita, il teologo* cit., pp. 295-323.

¹⁸ Vitali, *La Chiesa da riformare* cit., p. 198.

¹⁹ *Ibidem*, p. 212; Fornasari, *Prospettive del pensiero politico* cit., p. 89.

²⁰ *Die Briefe*, n. 28, I, p. 256: «unius fidei et divinae regenerationis confoederata mysterio».

una et in singulis sit per mysterium tota». Concetti di mistero e carità impiegati e riconfermati più tardi nelle relazioni dei vertici, fra papa e imperatore. Dunque una *sancta universalis aecclesia* che, ci pare scontato in lui, adempie al suo compito salvifico solo mantenendo la sua natura mistica, coesistente a Cristo, nell'unità e nella carità. Ma la relazione fra la «santa Chiesa universale» e l'ordinamento della società come *Christianitas* viene appena abbozzata²¹, forse scontata se egli intende le due realtà, al pari di Gregorio VII, come coincidenti. È significativo, al riguardo, che, nei tardi anni Sessanta, giudichi la predicazione e l'attività dei vallombrosani eversive sia delle istituzioni ecclesiastiche che di quelle civili: disprezzano il re al pari dei decreti sinodali; «Non est, inquit, papa, non rex, non denique episcopus, non sacerdos»²².

E la Chiesa primitiva, la Chiesa degli apostoli, rappresenta un modello da ripristinare? «Reparetur nunc aureum apostolorum saeculum». Oggi la damianistica non le riserva grande importanza²³, perché è ritenuta una componente non originale del suo pensiero²⁴. Molto più forte, agli inizi e ripresa con una certa frequenza, è la convinta concezione di un sacerdozio comune: «Omnes qui Christo vera fide connectimur, regalis sacerdotii dignitate potimur»²⁵. Che è un po' l'anima di quella che D'Acunto con felice definizione ha chiamato «ecclesiologia di comunione»²⁶. Gli *ordines* e le istituzioni non sono ancora considerati; la dimensione salvifica e la chiamata alla santità riguardano tutti i battezzati, senza distinzione fra gerarchia e laicato. Non viene definito il ruolo eventuale dei laici nella Riforma: la dottrina del *regale sacerdotium* non l'escluderebbe, ma non si è affacciato ancora il movimento della Pataria, che ha visto il coinvolgimento di Pier Damiani a più riprese e con giudizio non immutabile.

In questo contesto particolare coincidente con la prima fase della Riforma – tenuto conto, con sua piena consapevolezza, che la Riforma stessa è potuta decollare per iniziativa di Enrico III – Pier Damiani riflette, in termini di rigorosa *Reichskirche*, sulle relazioni fra Papato e Impero, in termini ecclesiologici, non di mera politica in senso “laico” come spesso vengono dai medievisti considerati. Le motivazioni ideologiche di tali rapporti non rappresentano per il priore di Fonte Avellana un valore strumentale aggiuntivo: sono ragioni di sistema, che dai Carolingi in poi con alterne vicende, interruzioni e riprese, avevano guidato la storia dell'Occidente europeo. Possiamo dire che è un tema ormai classico della medievistica, in particolare di quella italiana, con alcune rivisitazioni importanti negli ultimi tempi²⁷. Ed è anche il più co-

²¹ Come rileva D'Acunto, *I laici* cit., p. 235.

²² *Die Briefe*, n. 146, III, p. 539; con il commento di D'Acunto, *I laici* cit., pp. 173-175.

²³ *Die Briefe*, n. 13, I, p. 114. Come invece Miccoli, *Chiesa gregoriana* cit., pp. 325-333; e Cantin, *Saint Pierre Damien* cit., pp. 141, 162, 172.

²⁴ Fornasari, *Pier Damiani e Gregorio VII* cit., p. 176; D'Acunto, *I laici* cit., p. 14.

²⁵ Petrus Damiani, *Sermones*, a cura di G. Lucchesi, Turnholt 1983 (CCCM, 57), n. 72, p. 424. Ma si veda D'Acunto, *I laici* cit., pp. 95-142.

²⁶ D'Acunto, *I laici* cit., p. 96.

²⁷ Si vedano: O. Capitani, *Problematica della Disceptatio synodalis*, in «Studi gregoriani», 10 (1975), pp. 141-174; O. Capitani, *Papato e Impero nei secoli XI e XII*, in *Storia delle idee politiche*,

nosciuto, per cui non mi ci addentrerò se non per evidenziare la revisione di una teoria, che per molti invece non ci fu²⁸ e per questo motivo Pier Damiani venne sconfessato dalla linea di Ildebrando o si pose, proprio a causa di un immutato attaccamento a essa, “fuori tempo” rispetto alle nuove strategie del gruppo riformatore. Io sono convinto che il suo pensiero sia più mosso di quanto non sembri; ovvero, che fra l’eccelso encomio rivolto all’imperatore nel *Gratissimus* – «sibi non ingrata divina dispensatio contulit, (...) ut videlicet ad eius nutum sancta Romana ecclesia nunc ordinetur, ac praeter eius auctoritatem apostolicae sedi nemo prorsus eligat sacerdotem»²⁹ – e la minaccia ad Enrico IV a Magonza nel 1069, se avesse divorziato da Berta – «suis manibus numquam imperatorem consecrandum fore, qui tam pestilenti exemplo, (...) fidem christianam prodidisset»³⁰ – non c’è soltanto un rimbalzo sdegnato di umore che si accompagna con una esplicita minaccia, ma si chiude una fase di quasi un decennio, in cui ripetutamente egli conferma che la desacralizzazione del potere politico era nei fatti. Era venuto meno, senza alcuna previsione, uno dei due cardini della sua dottrina. La regalità sacra, la sacralità dell’*officium* imperiale erano state confermate in più scritti del Damiani, nel *Gratissimus* in particolare, ma trovano una sintesi piena, in relazione al Papato, nella *Disceptatio synodalis*, scritta durante la drammatica fase dello scisma di Cadalo, in preparazione del concilio di Augusta convocato per l’ottobre 1062. La pericolosa frattura fra Alessandro II e la corte di Germania rischiava di trascinarsi a lungo, vanificando i risultati e la prospettiva stessa della Riforma: andava sanata, da una parte con l’aggressione furiosa all’antipapa in modo tale che la revoca del sostegno della corte risultasse doverosa e pienamente giustificata, e dall’altra con un progetto di sistema che – al di là della giustificazione per l’elezione di Alessandro II senza l’approvazione della corte – riabilitasse per il futuro (dopo le incertezze e diffidenze che il decreto *in electione papae* del 1059 aveva prodotto) ed esaltasse il ruolo del re/imperatore nella *christianitas* in una cooptazione indissolubile con quello del papa. Di tutto ciò il principale artefice e mediatore fu Pier Damiani³¹. Nella sua elaborazione, credo allora, che si debba scontare nei toni un’enfasi anche strumentale.

economiche e sociali diretta da L. Firpo, II/2, *Il Medioevo*, Torino 1983, pp. 120-128; Fornasari, *Prospettive del pensiero politico di S. Pier Damiani* cit., pp. 51-95; D’Acunto, *I laici* cit., pp. 241-291; Condorelli, *S. Pier Damiani e il diritto della Chiesa* cit., pp. 334-339; G. Andenna, *Pier Damiani, Fonte Avellana, il Papato e l’Impero*, in *Fonte Avellana nel secolo di Pier Damiani* cit., in particolare alle pp. 47-56.

²⁸ Condorelli, *S. Pier Damiani e il diritto della Chiesa* cit., p. 334: «Le idee di Pier Damiani riguardo alla reciproca posizione di Chiesa e Impero nella *societas christiana* sono connotate, a mio avviso, da una linea di sostanziale continuità. Neppure l’inasprimento dei rapporti tra la Sede apostolica e la corte imperiale, conseguente alla successione di Enrico IV al padre, mi sembra che abbia inciso sulle sue convinzioni di fondo».

²⁹ *Die Briefe*, n. 40, I, p. 502, che convalida l’invito a gioire (*Die Briefe*, n. 20, I, p. 200) per la destituzione dell’arcivescovo di Ravenna, in cui provvidenzialmente Pier Damiani riconosce che «Cristo veramente regna nel suo re». Su quest’ultima vicenda, si veda D’Acunto, *I laici* cit., pp. 246-249.

³⁰ Secondo la testimonianza di Lamberto di Hersfeld, *Annales*, a cura di V. Esse, in MGH, *Scrip-tores*, V, Hannoverae 1844, p. 175; su cui si veda D’Acunto, *I laici* cit., pp. 284-285.

³¹ Si veda la convincente analisi di Cantarella, *Pier Damiani e lo scisma di Cadalo* cit.

L'inclusione reciproca, intima, congiunta da *unanimitas* per il consolidamento della *perpetua karitatis unio* – «ut quodam mutuae caritatis glutino et rex in Romano pontifice et Romanus pontifex inveniatur in rege»³² – vive nel mistero di Cristo, sommo re e sommo sacerdote: pur distinti negli uffici, che derivano autonomamente e direttamente da Dio, imperatore e papa sono vicari di Cristo nel popolo e nell'ordinamento cristiano, e vivono fra loro la speciale relazione fra padre e figlio unico. Un modello, quindi, di *Reichskirche* altamente ideologizzato, fondato sulla teologia del corpo mistico di Cristo, e – quello che maggiormente mi colpisce, per l'insistenza usata dal Damiani – animato dal propulsore della virtù teologale della carità. Di fronte all'amore paterno, non umano, ma dono divino conferito dallo Spirito Santo nel battesimo, il cemento soprannaturale per la concordia fra i vertici non è esposto al variare delle vicende umane. Non esistevano, per lui, alternative fondate. Velleità e sogno? Pier Damiani ancora il *mutuum foedus*, da costruire con i registri della politica, a un valore inattaccabile ed eccelso. Il suo ottimismo in una fervida adesione a questa dottrina ecclesiologica da parte della corte e del papa subì una rapida smentita dai fatti: non venne raccolta. Alessandro II e l'arcidiacono Ildebrando si erano già costruiti delle alternative politiche nell'alleanza con i Normanni e i Canossa. La *libertas Ecclesiae*, nell'incertezza di una corte ondivaga, poteva essere garantita meglio da una strategia di completa autonomia da parte della Chiesa romana, piuttosto che ancorata all'Impero. Nella delusione profonda che provò nell'ultimo decennio della sua vita, Pier Damiani non volle modificare il suo pensiero e abbracciare la «via» ildebrandina, ma la svolta affiora dall'unica lettera inviata a Enrico IV divenuto maggiorenne (1065)³³. Il tramonto in atto della «Chiesa dell'Impero» damianaia non lo indusse a una nuova teorizzazione, ma i toni duri e minacciosi attestano che quel modello era incrinato e seriamente compromesso; e se nonostante ciò egli lo riproponeva, posso pensare che, raffreddato l'entusiasmo precedente, non avesse maturato ancora una vera alternativa teorica. «Se tu sei ministro di Dio, perché non difendi la Chiesa di Dio?». E se nuovamente la corte sostiene, con Adalberto di Brema, l'antipapa Onorio II, «stai attento, o re, che, mentre tolleri che il *sacerdotium* sia diviso, non venga diviso anche il tuo *imperium*»³⁴. Compare, minacciosa, la divisione dell'Impero come reazione conseguente, quasi automatica e comunque legittimata, alla divisione della Chiesa. Siamo lontani dal «vincolo perpetuo di carità»; al *rex Dei* ora si affianca il *rex proprius*, quando il sovrano resiste ai comandi divini o non soccorre la Chiesa in pericolo. E se l'unione viene timidamente riaffermata, è esclusivamente per paura; *utilitas* è misurata dalle conseguenze negative,

³² *Die Briefe*, n. 89, II, p. 572. Con il commento, intrecciato con citazioni di altre lettere, di Condorelli, *S. Pier Damiani e il diritto della Chiesa* cit., pp. 334-339.

³³ *Die Briefe*, n. 120. Significativamente D'Acunto, *I laici* cit., p. 269, la definisce «ultima svolta».

³⁴ *Die Briefe*, n. 120, III, rispettivamente a p. 389: «Si ergo tu es minister Dei, quare non defendis ecclesiam Dei?», e p. 387: «Cavendum est inquam, o rex, ne dum tu pateris dividi sacerdotium, tuum quoque, quod absit, dividatur imperium».

come quando Pier Damiani arriva a minacciare Enrico IV: «Durius forte locutus sum regi (...) Sed tunc deferendum est regi, cum rex obtemperat conditori, alioquin cum rex divinis resultat imperiis, ipse quoque iure contempnitur a subiectis»³⁵. Nel gelido realismo di questa espressione non è forse sottintesa la linea ildebrandina, che, da papa, un decennio dopo si concretizzerà nello scioglimento dal giuramento di fedeltà dei sudditi? Comunque, se prima nella sua teoria non era prevista nessuna alternativa, ora si apre un orizzonte incerto per colpa del re. La desacralizzazione del potere imperiale sembra ormai una ineluttabile acquisizione del suo pensiero; avviata verso un approdo di sacralità condizionata e sotto giudizio della Chiesa romana, cioè del papa.

2. Chiesa romana e primato.

Un altro contributo originale, questa volta più spiccatamente teorico-canonistico, Pier Damiani ce lo offre nella riproposizione della dottrina sul primato romano. Molto era già stato scritto da Umberto di Silva Candida in occasione della sua legazione a Costantinopoli (1054) e del relativo scisma di Michele Cerulario³⁶. Ma in lui si ha una sintesi più articolata e del tutto nuova, mai contraddetta in vita e dopo semmai ampliata da Anselmo di Lucca nella sua *Collectio*. L'Avellanita si dimostra pienamente a suo agio nel trattarne, benché fino al momento di scriverne (dicembre 1059) fosse stato *neglegens* (noncurante), nonostante le frequenti richieste («frequenter postulasti») del cardinale arcidiacono Ildebrando, perché ritenuto argomento «più dettato da eccessivo scrupolo che da reale necessità»³⁷. La necessità, «per intervento provvidenziale», sopravvenne durante la legazione a Milano, quando il clero simoniacco e concubinario mise in giro la voce «che la Chiesa ambrosiana non doveva sottostare alle leggi romane, e che al pontefice romano non spettava nessun diritto di giudicare o di comandare in quella sede»³⁸. La rivendica-

³⁵ *Die Briefe*, n. 120, III, p. 391.

³⁶ Mi sorprende che sia Vitali sia Condorelli non ne tengano conto. Per esempio la definizione di «prima et apostolica Sedes ad quam tanquam ad caput sollicitudo omnium ecclesiarum specialius pertinet»; o la correlazione fra Chiesa romana e l'intera *Christianitas*, espressa da Leone IX a Michele Cerulario, quando afferma che «Quisquis Romanae Ecclesiae auctoritatem et privilegia evacuare seu imminuere nititur, non hic unius Ecclesiae, sed totius Christianitatis subversionem et interitum machinatur»; o la figura del papa come *caput* dei sacerdoti di tutto il mondo. Su cui si veda Paolini, *Teocrazia e Riforma* cit., p. 300.

³⁷ *Die Briefe*, n. 65, II, pp. 229-230: «Hoc tu [*Ildebrando*] subtiliter, ut et alia multa perpendens, frequenter a me karitate, (...) postulasti, ut Romanorum pontificum decreta vel gesta percurrens quicquid apostolicae sedis auctoritati specialiter competere videretur, hinc inde curiosus exciperem, atque in parvi voluminis unionem nova compilationis arte conflarem. Hanc itaque tuae petitionis instantiam cum ego neglegens floctipenderem, magisque superstitioni quam necessitati obnoxiam iudicarem, divinitus ...».

³⁸ *Die Briefe*, n. 65, II, p. 231: «repente in populo murmur exoritur, non debere Ambrosianam aecclesiam Romanis legibus subiacere, nullumque iudicandi vel disponendi ius Romano pontifici in illa sede competere». Così, nell'illustrare la legazione milanese di Pier Damiani, insieme con Anselmo da Baggio futuro Alessandro II, D'Acunto, *I laici* cit., p. 146, sottolinea come facesse da

zione della piena autonomia di una Chiesa metropolitana, che da sempre non aveva subito ingerenze giurisdizionali dai papi. È la testimonianza di un'ecclesiologia di comunione fra le Chiese, opposta a quella dei riformatori, che dai tempi di Leone IX si era orientata con decisione verso il primato o struttura gerarchica di Chiesa e verso forme di centralismo disciplinare³⁹.

Le caratteristiche o prerogative della Chiesa romana, nella riflessione damiana, sono così sintetizzabili. Essa gode di un *privilegium* esclusivo e unico rispetto a tutte le altre Chiese: «Romanam autem aecclesiam solus ille [*Cristo*] fundavit, et super petram fidei mox nascentis erexit. (...) Illius certe privilegio fungitur, illius auctoritate fulcitur»⁴⁰. Il che sottrae il primato alle argomentazioni, che nel tardo impero e agli inizi del medioevo erano state decisive, che cioè la preminenza della sede ecclesiale dipendesse dalla preminenza di città imperiale. Quindi «lei sola, fatta *caput* di tutta la religione cristiana per mezzo della cattedra di Pietro, *principetur* (regni) su tutte le Chiese del mondo»⁴¹. Essa è madre, ed è *fundamentum* e *basis* di tutte le altre Chiese, cosicché se essa va in rovina crollano necessariamente tutte le altre⁴². Ed è «unicus et singularis portus» di salvezza, come aveva scritto due anni prima al momento della presa di possesso del cardinalato⁴³: la Chiesa romana ha una funzione salvifica certa ed esclusiva. In una dimensione, quindi, spirituale e di «servizio», come la definisce Condorelli⁴⁴, per mantenere l'unità nella Chiesa universale: «munita di una speciale prerogativa, da una parte con la spada del vangelo mozza le teste di quanti resistono alla verità, dall'altra opera in modo che l'intera milizia di Cristo combatta senza possibilità d'essere vinta, rendendola unanime in una sola carità e in una sola fede»⁴⁵. Ma in tale privilegio sono comprese tutte le forze necessarie «ad servandam canonicae aequitatis et iustitiae regulam», e tutto il vigore «ad disponendam aecclesia-

ostacolo alla mediazione «la pretesa damiana che i Milanesi riconoscessero il primato petrino in termini non più e non solo simbolico-religiosi ma anche giurisdizionali».

³⁹ Si veda W. Hartmann, *Verso il centralismo papale (Leone IX, Niccolò II, Gregorio VII, Urbano II)*, in *Il secolo XI: una svolta?*, a cura di C. Violante, J. Fried, Bologna 1993, in particolare alle pp. 99-111.

⁴⁰ *Die Briefe*, n. 65, II, p. 233. La medesima espressione è ripetuta nella *Disceptatio synodalis*, *Die Briefe*, n. 89, II, p. 542. Su tali prerogative, si veda anche B. Szabó-Bechstein, *Libertas Ecclesiae. Ein Schlüsselbegriff des Investiturstreits und seine Vorgeschichte, 4.-11. Jahrhundert*, Roma 1985 (Studi gregoriani, XII), pp. 111-116.

⁴¹ Traduzione di *Die Briefe*, n. 65, II, p. 229: «haec una per cathedram beati Petri totius christiana religionis caput effecta cunctis in orbem terrarum principetur aecclesiis».

⁴² Tale relazione fra la Chiesa romana e tutte le altre chiese è confermata nella *Disceptatio synodalis* (*Die Briefe*, n. 89, II, p. 542): «Hac enim stante, stant reliquae. Sin autem haec, quae omnium fundamentum est et basis, obruitur, caeterarum quoque status necesse est collabatur». Si veda l'esposizione, pienamente condivisibile, di Condorelli, *S. Pier Damiani e il diritto della Chiesa* cit., alle pp. 327-334. Assai meno convincente Vitali, *La Chiesa da riformare* cit., alle pp. 225-231.

⁴³ *Die Briefe*, n. 48, II, p. 55.

⁴⁴ Condorelli, *S. Pier Damiani e il diritto della Chiesa* cit., pp. 327-328.

⁴⁵ Traduzione di *Die Briefe*, n. 65, II, p. 229: «spetialis praerogativae auctoritate munita, et evangelico mucrone veritati resistentium cervices obruncat, et ad invictissime dimicandum totam Christi militiam in unius caritatis ac fidei unanimitate conspirat».

stici status (...) disciplinam»⁴⁶. Chi non riconosce, si vuol sottrarre o si oppone a questo privilegio – il termine ha un’accezione giuridica e teologica, non generica – è senza dubbio eretico: «qui autem Romane aecclesiae privilegium ab ipso summo omnium aecclesiarum capite traditum auferre conatur, hic proculdubio in heresim labitur (...). Fidem quippe violat, qui adversus illam agit, que mater est fidei»⁴⁷.

Di fronte a questa teorizzazione ci si pongono due questioni principali: se la natura del primato sia esclusivamente spirituale o anche giurisdizionale; e se sia un primato di sede e non personale del papa. La tesi di Vitali su entrambe non la ritengo per nulla convincente, e per molte ragioni; avrebbe dovuto, forse, meglio considerare lo studio di Mario Fois⁴⁸, sebbene non tenendo conto del suo tono perentorio. Perché Pier Damiani avrebbe sostenuto un primato spirituale, quando il clero milanese protestava per le ingerenze di carattere giudiziario, normativo e di comando da parte di Roma? Inoltre, dice l’Avellanita, la riammissione dei chierici nell’esercizio del loro ordine sarebbe avvenuta «per l’efficacissima autorità del principe degli apostoli»⁴⁹, ossia per il tramite del primato petrino esercitato dalla Chiesa romana. Del resto nel discorso al popolo milanese dice che nessuna provincia della terra «ab eius ditione extranea reperitur»⁵⁰, sottolineandone la dimensione universale, ma anche il tipo di potere. Nella lettera di due anni prima a Vittore II, Pier Damiani immagina che Cristo si rivolga al papa in termini inequivocabili: «Io ho consegnato nelle tue mani le chiavi di tutta la Chiesa universale, e su di essa ti ho posto mio vicario (...) E se tutto questo è poco, vi ho aggiunto anche le monarchie, e perfino, in assenza del sovrano, ti ho affidato i diritti di tutto l’impero romano vacante»⁵¹. Se, allora, il *vicarius Christi* detiene, in supplenza, il potere imperiale, come si può pensare che non possa esercitare nelle forme giurisdizionali il proprio potere nella Chiesa? In modo particolare fra il 1057 e il 1062, progressivamente nelle sue lettere Pier Damiani più volte ritorna,

⁴⁶ *Die Briefe*, n. 65, II, p. 228.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 234.

⁴⁸ M. Fois, *I compiti e le prerogative dei cardinali vescovi secondo Pier Damiani nel quadro della sua ecclesiologia primaziale*, in «Archivum historiae pontificiae», 10 (1972), in particolare alle pp. 25-55. D’Acunto, *Introduzione*, in Pier Damiani, *Lettere (22-40)*, Roma 2001, p. 13, giustamente è convinto che «attraverso il diritto canonico Pier Damiani riempie di forti contenuti giurisdizionali il primato romano, conferendogli una indiscutibile efficacia nella definizione della disciplina ecclesiastica». Come, del resto, sostiene anche Condorelli, *S. Pier Damiani e il diritto della Chiesa* cit., p. 329: «il carattere universale riconosciuto al primato giurisdizionale del papa».

⁴⁹ *Die Briefe*, n. 65, II, p. 246: «sed ex illa potius beati apostolorum principis efficacissima auctoritate», con il commento di D’Acunto, *I laici* cit., pp. 147-151, ed anche di Miccoli, *Chiesa gregoriana* cit., p. 249.

⁵⁰ *Die Briefe*, n. 65, II, p. 232-233: «Quae autem provintia per omnia regna terrarum ab eius ditione extranea reperitur, cuius arbitrio ipsum quoque coelum et ligatur et solvitur?».

⁵¹ Traduzione di *Die Briefe*, n. 46, II, p. 41: «Ego claves totius universalis aecclesiae meae tuis manibus tradidi, et super eam te mihi vicarium posui (...). Et si pauca sunt ista, etiam monarchias addidi, immo sublato rege de medio, totius Romani imperii vacantis tibi iura permisi». Fornasari, *Prospettive del pensiero politico* cit., p. 75, considera la supplenza papale solo dei diritti spirituali dell’imperatore. Mi sembra una forzatura.

chiarisce e aggiunge espressioni sul primato di Pietro e della Chiesa romana che non sembrano lasciare dubbi sulla sua doppia valenza, di magistero e di giurisdizione; sono le *sapientiae et potentiae claves*⁵².

La seconda questione, se cioè quel privilegio esclusivo passi o meno dalla Chiesa romana nelle prerogative del papa stesso, non viene trattata in modo diretto da Pier Damiani, come mi sembra che neppure Gregorio VII lo faccia. Tuttavia mi pare capzioso sostenere che non ci troviamo di fronte «a un esercizio personale e assoluto del primato» – su cui tutti si è d'accordo – e dire poi che le sue tesi, in particolare, determinano «lo sviluppo di una concezione nuova del primato, declinato in chiave di potere personale del papa» e nello stesso tempo escludere che «il punto prospettico» possa «essere quello del potere personale del papa»⁵³. Per concludere, infine, che la dottrina del cardinale d'Ostia resta impigliata nella concezione altomedievale di un primato di sede *tout court*. Sebbene tale dottrina sia espressa in un momento di emergenza, per il priore di Fonte Avellana, la Chiesa romana è, innanzi tutto, costituita dal papa e dai sette cardinali vescovi, «non è data dal suo essere nella città di Roma»⁵⁴, e in modo sottinteso neppure dal popolo di Roma: «E poiché la Sede apostolica siete voi [*l'arcidiacono Ildebrando e gli altri cardinali che si trovano a Firenze per l'elezione di Gerardo, futuro Niccolò II*], voi siete la Chiesa romana (...) ed io ho creduto bene di non andare a una costruzione di pietre [*a Roma*] ma da quelli piuttosto [*i cardinali*] nei quali vive il sacramento della stessa Chiesa»⁵⁵. Questa affermazione va però intesa e riferita a un momento di vacanza della Sede apostolica; quando c'è un papa legittimo, la Chiesa romana è il papa: Pier Damiani non avanza mai l'idea di collegialità nella partecipazione alle prerogative di primato; in forma subordinata essa può aversi solo per delega ai cardinali legati. Primato monocratico e dunque personale, senza dubbio, tuttavia il priore di Fonte Avellana non sembra orientato a coglierne esplicitamente le implicazioni teocratiche. Possiamo ravvisare una stretta somiglianza terminologica con Gregorio VII, ma con Cantarella diciamo che l'impiego delle stesse parole e immagini è fatto per uno scopo diverso. Il papa è uno solo («cum unus omni mundo papa praesideat (...) solus est omnium aecclesiarum universalis episcopus (...). Et sicut sol (...) unus in mundo est»⁵⁶). Egli è *pontifex universalis*, dice nella *Disceptatio*⁵⁷. Sembra esserci una perfetta corrispondenza fra l'unicità e universalità della Chiesa romana, *caput* di tutte le chiese, e l'unicità e universalità

⁵² *Die Briefe*, n. 91, III, p. 2. Come ribadisce il Fois, *I compiti e le prerogative* cit., p. 35.

⁵³ Vitali, *La Chiesa da riformare* cit., p. 225.

⁵⁴ Si veda Andenna, *Pier Damiani, Fonte Avellana* cit., p. 44.

⁵⁵ Traduzione di *Die Briefe*, n. 57, II, p. 165: «Et quia vos apostolica sedes, vos Romana estis aecclesia, (...) integrum mihi visum est non adire fabricam lapidum, sed eos potius, in quibus viget ipsius aecclesiae sacramentum».

⁵⁶ *Die Briefe*, n. 108, III, pp. 190-192, con il commento di Cantarella, *Pier Damiani e lo scisma di Cadalo* cit., p. 250, che sottolinea le affinità lessicali con Gregorio VII, ma con intendimenti diversi.

⁵⁷ *Die Briefe*, n. 89, II, p. 543: «Papae vero, quia universalis est pontifex ...».

del papa. Il che fa dire al Fois che «sono lo stesso e unico soggetto del potere delle Chiavi»⁵⁸, ma Pier Damiani non discute questo legame. Il suo è un potere giurisdizionale, giudiziario e disciplinare, è un potere di emettere decreti, al quale l'eremita si sottomette in obbedienza, pur avendo idee diverse, come nel caso del decreto sulle ordinazioni gratuite fatte da simoniaci: «synodalibus decretis humiliter optemperantes, apostolicae sedis edictum, vel quod iam promulgatum est, sequimur, vel, si quid adhuc elimacius atque salubrius in posterum statuendum est, obedientiam profiteamur»⁵⁹. Così l'ammissione della violenza dei Patarini, da lui in precedenza condannata, quasi per necessità ora trova una legittimazione solo nel controllo della Sede apostolica, «per claves beati Petri apostoli»⁶⁰. Così nel 1069, in un contesto di resistenza sempre più diffusa alla Riforma, chiede ad Alessandro II di abolire la norma pseudo-isidoriana sulla immunità dei vescovi, che vietava a chierici e laici di denunciare il proprio vescovo, benché corrotto, e chiede di concedere il *liber aditus* di denuncia degli abusi episcopali al metropolita o direttamente alla Sede apostolica⁶¹. Ritengo che l'esercizio del potere delle chiavi, nei suoi aspetti giurisdizionali, faccia parte della concezione che Pier Damiani ha del primato romano, anche se emerge abbastanza tardi e si fissa sui casi concreti urgenti. Penso che anche in questo preciso ambito si senta *neglegens* a disquisire in astratto sulle prerogative e i limiti del potere giurisdizionale del papa. Questi è, secondo me, Pier Damiani: certo, non ha senso parlare di lui giudicandone «perdente il modello ecclesiologico», perché messo a confronto con quello di chi, come Innocenzo III, ha considerato il «primato personale del papa in chiave monarchica assoluta»⁶².

Lorenzo Paolini
 Università di Bologna
 lorenzo.paolini@unibo.it

⁵⁸ Fois, *I compiti e le prerogative* cit., p. 45.

⁵⁹ Si veda il capitolo aggiunto al *Liber gratissimus*, *Die Briefe*, n. 40, I, p. 509, che si riferisce ai sinodi lateranensi del 1060-1061.

⁶⁰ *Die Briefe*, n. 129, III, p. 434, di fine 1065-inizio 1066.

⁶¹ *Die Briefe*, n. 164, IV, p. 172, con il commento di D'Acunto, *I laici* cit., pp. 88-91, e di Condorelli, *S. Pier Damiani e il diritto della Chiesa* cit., pp. 344-345.

⁶² Vitali, *La Chiesa da riformare* cit., p. 232.